



## CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

### ART.1 OGGETTO

- 1) Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell'attività professionale di broker assicurativo.  
Il broker è svincolato dalle compagnie di assicurazione e svolge la propria attività nell'interesse esclusivo del Comune di Sesto Fiorentino.  
Il servizio è comprensivo di assistenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Sesto Fiorentino, nei termini di cui agli art. 106 e segg. del D. Lgs n. 209/2005, a titolo indicativo:
  1. Risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sul Comune assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio ecc.,
  2. Analisi delle polizze assicurative esistenti ed individuazione delle coperture occorrenti, con impostazione di una proposta di programma assicurativo finalizzato all'ottimizzazione delle coperture assicurative e al raggiungimento di precisi obiettivi di efficienza ed economicità con particolare riferimento alla ottimizzazione dei costi a carico del Comune, mantenendo alti standard di tutela;
  3. Aggiornamento e revisione delle coperture assicurative proposte di aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze del Comune di Sesto Fiorentino e alle evoluzioni legislative e regolamentari, nonché in relazione all'analisi del mercato assicurativo e alle novità proposte dalle compagnie assicuratrici a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo e delle nuove esigenze del Comune, anche sulla base degli elementi ricavabili dalle statistiche dei sinistri e dalle richieste di risarcimenti;
  4. Effettuazione di indagini di mercato per la verifica delle migliori condizioni economiche praticate sulle tipologie contrattuali in essere e verifica circa la solvibilità e solidità delle compagnie contraenti;
  5. Assistenza nelle procedure di scelta del contraente quando necessarie: elaborazione dei capitolati speciali per l'affidamento delle coperture assicurative dell'Ente; assistenza nella gestione e controllo degli adempimenti contrattuali (aggiornamento della normativa,

comunicazione dati regolazione premio, variazioni dei rischi, adeguamento dei valori, variazioni contrattuali, segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, ecc.) gestione di contratti assicurativi con controllo sulla emissione di polizze, appendici, scadenza dei ratei e ogni altra attività amministrativa e contabile connessa;

6. Relativamente all'eventuale procedura di affidamento del servizio gestione sinistri RCT/O sotto franchigia a società "Loss Adjusters", assistenza nella redazione del capitolato tecnico, nonché assistenza nella preposizione dei documenti di gara, nello svolgimento e nella valutazione delle offerte formulate;
7. Pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che dalla data di conferimento dell'incarico del broker, esso dovrà provvedere al pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati ; percepirà il pagamento del premio dal Comune contraente e lo verserà all'assicuratore provvedendo tempestivamente alla rendicontazione formale dei pagamenti così effettuati. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria - anche a termine dell'art. 1901 c.c. "mancato pagamento del premio" del pagamento così effettuato.
8. Assistenza nella gestione dei sinistri: La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi, ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data. Il Broker dovrà supportare l'Ente ai fini della corretta gestione dell' intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando il tempestivo pagamento, da parte delle Compagnie Assicuratrici, delle somme spettanti e garantendo la trasmissione all' Ente di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro. Inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte del Comune, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse e altri adempimenti analoghi). In particolare:
  - Sinistri attivi: assistenza nelle varie fasi di trattazione al fine di conseguire, nel minor tempo possibile, la liquidazione o il risultato atteso nei confronti delle società assicuratrici e/o di privati;
  - Sinistri passivi: in caso di danno di entità sotto soglia della franchigia prevista nella polizza, il Broker si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere la documentazione idonea a consentire all' Ente di valutare se procedere o meno a rimborsare il sinistro alla compagnia;Resa di parere, assistenza e consulenza ai Servizi comunali su questioni in materia assicurativa o attinente che dovranno essere forniti, anche per via telematica, entro il termine di 5 giorni dalla data richiesta.  
Al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici comunali, inoltre alla Compagnia, richiesta agli uffici comunali di relazioni, inoltre delle informazioni alla Compagnie);
9. Altre attività consistenti:
  - Nell'assistenza telefonica, telematica e on line e con intervento (a richiesta)di proprio personale presso il Comune, consistenti:

- Nell'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri con le modalità confacenti ad ogni tipo di rischio, in modo da giungere nel minore tempo possibile, ad una soddisfacente liquidazione da parte delle compagnie di assicurazione;
  - Nell'analisi dei sinistri non risarciti dalle compagnie di assicurazione nei due anni precedenti, al fine di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;
10. Trasmissione di informazioni inerenti alle innovazioni legislative nelle assicurazioni degli Enti Pubblici e segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel proseguo del rapporto;
  11. Periodica revisione della modulistica utilizzata per la gestione dei sinistri e le richieste di risarcimento/rimborso da parte degli assicurati;
  12. Predisposizione di report con frequenza quadrimestrale relativi alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito, con indicazione dei dati numerici (numero dei sinistri, ammontare liquidazioni effettuate, numero dei sinistri in franchigia, sinistri riservati e senza seguito, ecc..) e descrittivi (es. andamento della sinistrosità, stato dei sinistri pendenti);
  13. Redazione di report preventivi e consuntivi finalizzati specificatamente alla gestione economica delle attività assicurative compatibilmente con gli adempimenti contabili previsti dalle norme vigenti in materia di Enti Locali (es. elementi concreti che consentano all'Amministrazione di determinare correttamente gli stanziamenti da porre in Bilancio per la copertura finanziaria di tutte le spese attinenti le coperture assicurative, da prevedere a titolo di base d'asta in sede di procedure di gara a copertura delle somme da corrispondere a titolo di premio annuale alle compagnie di assicurazione aggiudicatarie, a titolo di franchigie, conguagli, ecc..);
  14. Messa a disposizione entro 60 giorni dalla data di ricevimento dell'avvio delle prestazioni, di un software utilizzabile tramite utilizzo di un semplice internet browser, per la gestione automatizzata dei contratti e la verifica dello stato dei sinistri a cui l'Amministrazione possa accedere in qualsiasi momento per:
    - Informazioni di dettaglio di ogni singola polizza ivi comprese le scadenze;
    - Predisposizione di lettere tipo da utilizzare nelle varie fasi della gestione del sinistro(es. denuncia di apertura, richiesta integrazione documentale, ecc)
    - Informazioni relative ai dati contabili di ciascuna singola polizza (scadenza premio, eventuali regolazioni);
    - Elenco dei sinistri aperti su ogni singola polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;

**Al termine del contratto, il broker ha l'obbligo di mettere a disposizione dell'Amministrazione tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione del presente appalto.**

15. Formazione ed aggiornamento per il personale del comune addetto alla gestione delle polizze, e di altri Settori, su argomenti e materie aventi attinenza alla materia assicurativa;
16. Individuazione di un referente principale (o più referenti determinati) per qualsiasi problematica e assistenza assicurativa per il Comune di Sesto Fiorentino.

**Il Broker garantirà i servizi di cui al presente capitolato anche attraverso incontri e riunioni, che dovranno essere effettuati almeno due volte al mese concordandole con il Servizio Economato e Provveditorato;**

2) Situazione assicurativa del Comune di Sesto Fiorentino (FI)

Le polizze assicurative del Comune di Sesto Fiorentino attualmente in corso, sono le seguenti:

Ramo	Data Scadenza	Compagnia	Premio Lordo Annuo	Importo Imponibile Annuo
ALL RISKS ATTREZZATURE	31/10/2015	UNIPOLSAI DIV. NUOVA MAA	1.000,00	824,74
ELETTRONICA	31/03/2016	UNIPOLSAI DIV. NUOVA MAA	1.887,00	1.543,56
FURTO RAPINA	31/03/2016	UNIPOLSAI DIV. NUOVA MAA	7.125,00	5.828,22
INCENDIO GLOBALE FABBRICATI	19/01/2016	UNIPOLSAI DIV. NUOVA MAA	26.736,00	21.869,94
INFORTUNI CUMULATIVI SENZA I.T.	31/03/2016	UNIPOLSAI DIV. UNIPOL	16.581,52	16.177,10
KASKO	31/03/2016	UNIPOLSAI DIV. UNIPOL	1.500,00	1.321,59
LIBRO MATRICOLA AUTO	31/03/2016	UNIPOLSAI DIV. UNIPOL	30.449,64	25.288,64
RC PATRIMONIALE	31/03/2016	LLOYD'S OF LONDON AIB ALL INSURANCE BROKER	20.980,48	17.161,95
RCT/RCO	19/01/2016	UNIPOLSAI DIV. NUOVA MAA	155.020,00	126.805,72
TUTELA GIUDIZIARIA	31/03/2016	UNIPOLSAI DIV. AURORA	13.650,00	11.257,74
TOTALI			274.929,64	228.079,20

I premi annui sopra indicati non sono comprensivi di eventuali regolazioni premio e delle franchigie.

Per tutti i contratti assicurativi, le provvigioni per l'anno 2014 sono state percepite dall'attuale Broker il cui contratto di servizio ha scadenza 31.12.2014.

Si evidenzia infine che, relativamente al rischio RCT/O questa amministrazione procede alla gestione diretta dei sinistri per soli danni materiali fino all'importo della franchigia frontale pari a € 10.000,00 per sinistro salvo i casi di particolare complessità per i quali si renda necessaria la trattazione da parte della compagnia.

## **ART.2 DURATA**

Il servizio avrà durata triennale a decorrere dalla data del contratto.

L'Amministrazione potrà prorogare il contratto per il tempo necessaria per l'esperimento della procedura di gara al fine dell'individuazione del nuovo broker.

L'incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l'iscrizione al Registro di cui al D.Lgs 209/2005 e la conseguente possibilità di esercitare la professione di broker.

## **ART.3 IMPORTO DEL CONTRATTO**

L'importo complessivo per il triennio dell'appalto a base di gara è stimato in Euro 68.423,76 al netto di imposte. Tale importo è stato stimato applicando ai premi assicurativi imponibili relativi all'annualità in corso una provvigione media del 10% e moltiplicando tale importo per tre in considerazione della durata triennale dell'appalto in oggetto.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero poiché il servizio oggetto della gara concerne un'attività di natura intellettuale.

## **ART.4 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA**

Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1, il cui elenco e descrizione sono da considerarsi indicativi e non esaustivi.

Il broker espletterà il servizio con impiego di mezzi e risorse, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l'impegno del Comune di Sesto Fiorentino di mettere a disposizione copia dei testi delle polizze in corso ed i dati necessari, se già disponibili.

Il broker è l'unico responsabile dell'eshaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.

L'eventuale proposta di disdetta, modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i limiti contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta, al fine di consentire agli uffici preposti di attivare le procedure necessarie.

## **ART.5 OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI**

1. Il broker si impegna a :

- a) Eseguire l'incarico, secondo i contenuti del presente contratto e dell'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, con diligenza e nell'esclusivo interesse del Comune di Sesto Fiorentino mantenendo il segreto d'ufficio;
- b) Garantire la trasparenza dei rapporti con le compagnie di Assicurazione aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
- c) Mettere a disposizione dell'Amministrazione ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) Farsi carico di:
  - Tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio;
  - I rischi connessi all'esecuzione del servizio;
  - Tutte le eventuali spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto

- e) Fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'amministrazione;
  - f) collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;
  - g) garantire i servizi di cui al presente capitolato, anche attraverso incontri e riunioni che dovranno essere effettuati almeno una volta al mese su specifica richiesta dell' Ufficio economato dell' Ente, presso la sede del Comune.
2. Il Comune si impegna a:
- a) Non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
  - b) Rendere noto, in occasione di procedure di gara per l'affidamento dei servizi assicurativi, che la gestione del contratto di assicurazione e delle relative polizze è affidata al Broker il quale è tenuto a rapportarsi per ogni questione inerente il contratto medesimo.
  - c) Indicare espressamente, in ciascun capitolato di appalto, l'importo del compenso che la compagnia aggiudicataria corrisponderà al broker;
  - d) Fornire al broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti ed i documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità, obblighi e adempimenti riguardanti il servizio.

#### **ART.6 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA**

E' fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune. In particolare il broker deve:

- Mantenere la più assoluta riservatezza sui documenti, informazioni e altro materiale;
- Non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Il Comune di Sesto Fiorentino autorizza l' utilizzo ed il trattamento dei dati unicamente ed esclusivamente per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal D. Lgs 196/2003.

#### **ART.7 RESPONSABILE DESIGNATO DAL BROKER**

Il Broker deve indicare quale referente la persona fisica designata come responsabile rappresentante dell'Impresa già designata in sede di offerta, che si renderà disponibile in qualità di referente nei confronti dell' Amministrazione appaltante. In caso di temporanea assenza, per motivi eccezionali, del personale designato, l'impresa dovrà comunicare preventivamente al Servizio comunale responsabile della gestione del contratto la persona delegata a sostituirlo, onde scongiurare disservizi.

Il referente, rappresentante dell'Impresa, dovrà essere autorizzato, sin dall'inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell'Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve:

- Partecipare ad incontri preventivi con l'Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune;

- Verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo ed operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo alla gestione;
- Provvedere a comunicare al responsabile dell'esecuzione del contratto tutte le informazioni e variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività.

## **ART. 8 RESPONSABILE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Il Responsabile dell'esecuzione del contratto è individuato nella persona del Responsabile del Servizio Economato e Provveditorato del Comune di Sesto Fiorentino.

## **ART. 9 INADEMPIENZE E PENALITÀ**

Il Comune, nelle ipotesi di inadempienza del broker, trasmetterà comunicazione formale.

Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendenti dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all'applicazione della penale nella misura di Euro 500,00, l'amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell'impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi ad essa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all'eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art. 9.

Nei casi di violazione di altri obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale, ovvero nell'offerta tecnica presentata in sede di gara, il Comune di Sesto Fiorentino provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata, assegnando al broker 5 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte.

In caso di persistente inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, da parte dell'amministrazione, a giustificare il comportamento del Broker verrà applicata, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 200,00 (euro duecento/00), salvo l'eventuale diritto alle ulteriori somme per gravi omissioni o ritardi ulteriori rispetto al termine contenuto nella diffida ad adempiere;
- € 100,00 (euro cento/00), per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati all'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.

La valutazione della gravità dell'inadempimento è di esclusiva competenza del Funzionario competente e, pertanto, il Broker non potrà sollevare alcuna eccezione in merito.

Le penali dovranno essere versate nel termine di 10 giorni naturali, successivi e continui dalla data in cui il funzionario del competente Ente ha comunicato l'infrazione, con raccomandata con ricevuta di ritorno o posta elettronica certificata; decorso tale termine si procederà, senza necessità di messa in mora e con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento di una quota della cauzione definitiva pari all'ammontare della penale comminata.

E' fatto comunque salvo il diritto di ciascun Ente al risarcimento del danno.

## **ART. 10 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo viene versato dalle Compagnie assicuratrici sulla base delle provvigioni riconosciute e pubblicate nei capitolati assicurativi entro i limiti indicati in sede di offerta

economica. Il Comune di Sesto Fiorentino non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti circa il riconoscimento delle commissioni da parte delle Compagnie di assicurazione. Nell'ipotesi in cui l'Amministrazione non ritenga di procedere alla stipula dei contratti o le relative gare non pervengano a buon fine con l'aggiudicazione, nessun compenso potrà essere richiesto all'Amministrazione comunale. Nessun costo aggiuntivo verrà imputato inoltre sui premi assicurativi corrisposti dall'Amministrazione in ragione di polizze di assicurazione vigenti o di quelle che verranno eventualmente stipulate.

La provvigione viene calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie Assicuratrici per la stipula di contratti di assicurazione.

In ogni caso la remunerazione del Broker, per anno di incarico, sui premi intermediati dei contratti assicurativi sottoscritti dal Comune di Sesto Fiorentino, non potrà essere maggiore dell'importo complessivo offerto in sede di gara, calcolato applicando le provvigioni offerte ai premi attuali indicati nell'art. 3 del presente capitolato. Qualora, nel corso del servizio, l'ammontare dei premi subisse delle variazioni in aumento, rispetto ai premi attuali indicati nel capitolato, che comportino, per effetto dell'applicazione delle provvigioni offerte, una remunerazione maggiore rispetto all'importo complessivo offerto in sede di gara, il Broker si impegna a ridurre proporzionalmente le provvigioni di competenza, offerte in sede di gara, fino al raggiungimento della remunerazione massima fissata nell'offerta economica, per anno di incarico.

La provvigione spettante al Broker troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo affidamento dei servizi assicurativi esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o all'eventuale risoluzione anticipata degli stessi.

L'importo delle provvigioni dovrà essere sempre espressamente indicato in ogni procedura di gara per l'affidamento dei contratti assicurativi e successivamente riportato nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre adeguata clausola, da inserire nella bozza dei capitolati tecnici e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità dei compensi.

## **ART. 11 RESPONSABILITA'**

Il Broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare dall'Amministrazione e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri. Il Broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alla modificazioni di condizioni contrattuali che comportino responsabilità amministrativa gli organi dell'Amministrazione, e di Dirigenti o dei funzionari preposti al servizio e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di eventuali criticità.

Il Comune di Sesto Fiorentino avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.

Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o a cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali, anche se rilevati dopo la scadenza del



contratto di cui alla presente procedura di appalto, e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Sesto Fiorentino che fin d'ora si intende sollevato e indenni da ogni pretesa o molestia.

#### **ART.12 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA E RECESSO**

Ai sensi dell' art. 1456 c.c., in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determina la risoluzione, previa diffida ad adempiere, del contratto e la totale escussione della cauzione definitiva, anche in assenza di produzione di danno e senza bisogno di diffide o formalità di sorta, l'inadempienza da parte dell'aggiudicatario nel fornire il servizio in conformità anche ad una sola delle condizioni riportate nel presente capitolato e nell'offerta.

Il contatto potrà essere risolto anche al verificarsi di una sola delle seguenti ipotesi:

- Qualora venga meno l'iscrizione nel registro di cui all' art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs 209/05;
- In caso di fallimento della ditta o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- In caso di interruzione del servizio;
- In caso di violazione delle disposizioni contenute dall' art. 3 della Legge 136/10, riguardo agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto al successivo articolo 16.

Il Comune di Sesto Fiorentino ha, altresì la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, il contratto si intende risolto di diritto qualora:

- L'appaltatore non dia inizio all'erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto;
- L'appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme alle disposizioni del contratto d'appalto;
- L'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole (massimo 20 giorni lavorativi) all'ingiunzione del Comune di Sesto Fiorentino di porre rimedio a inadempienze o negligenze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto per motivi imputabili all'appaltatore stesso;
- L'appaltatore si renda colpevole di frode e /o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni, dopo l'applicazione delle penalità;
- L'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi imputabili allo stesso;
- L'appaltatore rifiuti o trascuri di eseguire le indicazioni impartite dal comune di Sesto Fiorentino;
- L'appaltatore non osservi gli impegni assunti con l' accettazione del presente capitolato in tema di comportamento trasparente per tutta la durata de presente appalto;
- Si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto, quali violazioni degli obblighi relativi al trattamento giuridico – economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell'esecuzione del servizio, frode o altro.

Il Comune di Sesto Fiorentino si riserva, altresì la predetta facoltà qualora il broker ometta di dimostrare di essere in possesso della polizza RC professionale, di cui all'art. 15.

Con la risoluzione sorgerà il diritto del Comune di affidare a terzi la prestazione del contratto, o la parte rimanente, in danno all'aggiudicatario inadempiente: sarà a carico di quest'ultimo il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune.

#### **ART.13 RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DEL BROKER**

In caso in cui il Broker receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione oltre all'escussione della cauzione definitiva chiederà il risarcimento dei danni subiti con addebito della maggiore spesa derivante dalla rassegnazione del servizio.

#### **ART. 14 CESSIONE E SUBAPPALTO**

E' assolutamente vietato all'aggiudicatario cedere l'esecuzione di tutto o di parte del servizio. L'inosservanza di tale divieto comporterà l'incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Il subappalto è consentito secondo le disposizioni di cui all' art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

#### **ART. 15 GARANZIE: CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE**

L'affidatario deve presentare, preliminarmente alla stipulazione, idonea cauzione definitiva ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs 163/06, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi assunti e dell' eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall'inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di concessionario di pubblici servizi.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la decadenza dell'affidamento.

La cauzione di cui al precedente comma, se presentata in forma di polizza fidejussoria assicurativa o di fidejussione bancaria, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (D. Lgs 12/4/2006 n. 163) deve contenere espressamente le clausole di rinuncia del beneficiario della preventiva escussione del debitore principale, di rinuncia all'eccezione di cui all' art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta del Responsabile del Settore Risorse Finanziarie e Organizzazione.

Nel caso in cui l' Amministrazione concedente si rivalga sulla cauzione, l'affidatario deve provvedere immediatamente al reintegro dell'importo di cui al comma 1 del presente articolo. In caso di inadempienza da parte dell' affidatario, la cauzione viene reintegrata d'ufficio, a spese dell'affidatario stesso.

Inoltre, al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza di assicurazione della responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurato di almeno € 3.000.000,00.

Copia della polizza dovrà essere consegnata al massimo all'atto della stipula.

## **ART. 16 DISPOSIZIONI PARTICOLARI**

La Società aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare al Comune ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, ferma restando la facoltà del Comune di Sesto Fiorentino di risolvere in tale ipotesi il contratto, senza che la ditta possa eccepire inadempimenti alcuni nei confronti del Comune stesso.

Ai sensi dell'art. 24, c.1 L. Regione Toscana 38/2007 l'Appaltatore dovrà informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione del contratto.

L'appaltatore è tenuto all'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e regolarità nel lavoro di cui all' art. 23, commi 3,4,5 e 6 della L. RT n. 38/2007 e s.m.i.

## **ART. 17 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

L' appaltatore, in dipendenza del presente contratto e in osservanza alle norme dell'art. 3 della Legge 136/10, assume senza eccezioni o esclusioni alcune, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. L'aggiudicatario si impegna ad indicare entro 7 giorni dall' aggiudicazione il conto dedicato, anche in via non esclusiva e le generalità delle persone delegate ad effettuare le operazioni sullo stesso conto.

## **ART. 18 SPESE CONTRATTUALI**

Il contratto sarà stipulato a cura dell'Ufficiale Rogante del Comune di Sesto Fiorentino in una delle forme previste dal vigente regolamento.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese relative alla stipulazione e registrazione, le tasse e contributi di ogni genere gravanti sulle prestazioni, nonché i rischi connessi all'esecuzione dell'incarico.

## **ART. 19 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione e/o interpretazione del presente contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

## **ART. 20 DOMICILIO LEGALE**

Il Comune di Sesto Fiorentino ha domicilio presso la propria sede legale.

A tutti gli effetti del contratto, l'affidatario elegge, dall'avvio del servizio e fino alla sua scadenza, domicilio presso la propria sede stabile, sita in: \_\_\_\_\_

L' Affidatario garantisce che le comunicazioni e quant'altro l'Amministrazione concedente farà pervenire alla suddetta sede saranno tempestivamente ritirate e visionate. In caso di mancato ritiro delle Racc. R/R, queste si intenderanno ricevute e produrranno i relativi effetti dopo 2(due) giorni dalla data dell'avviso di giacenza dell'Amministrazione concedente.

## **ART. 21 RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si fa riferimento, in quanto applicabili, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento.